

TFS SUBITO E IN UNICA SOLUZIONE: INTERPELLANZA PARLAMENTARE DELL'ON. IGOR IEZZI (LEGA)

L'On. Igor Iezzi ha presentato una interpellanza parlamentare per interrogare il Ministro del Lavoro, il Ministro dell'Interno e il Ministro della Difesa per conoscere quali iniziative intendano assumere per superare la normativa attuale che determina l'erogazione del TFS (non prima di un anno dalla cessazione dal servizio con la conseguente corresponsione in due o tre importi annuali a seconda dell'ammontare complessivo), con quella che era la modalità ordinaria di erogazione del beneficio prima della legge 122/2010 ovvero subito ed in un'unica soluzione. Tenuto conto che l'INPS, con la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n.219 del 9 Novembre 2022, ha istituito una nuova prestazione di anticipazione del TFS-TFR che a fronte di un interesse fisso dell'1% e di una ritenuta dello 0,50% a titolo di ristoro va ad affiancarsi agli istituti bancari nell'anticipo della *buonuscita*. L'interpellanza è stata presentata in seguito alla nota del 14 febbraio u.s. ([reperibile qui](#)) indirizzata ai Ministri interpellati e a firma del Segretario Generale del SAP **Stefano Paoloni** e del Segretario Generale del SIM Carabinieri **Antonio Serpi**.

Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-00533

presentato da

IEZZI Igor

testo di

Mercoledì 22 febbraio 2023, seduta n. 56

IEZZI e CARRÀ. — Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali, al Ministro dell'interno, al Ministro della difesa. — Per sapere – premesso che:

con la legge n. 122 del 2010 è stata praticamente eliminata l'erogazione in un unico importo annuale dell'indennità di buonuscita, trattamento di fine rapporto e di ogni altra indennità equipollente corrisposta *una tantum*, comunque denominata, spettante a seguito di cessazione a vario titolo dal pubblico impiego e invece ne è stata prevista l'erogazione non prima di un anno dalla cessazione del servizio;

la corresponsione è disposta in due importi annuali se l'ammontare complessivo della prestazione è complessivamente superiore a 50.000 euro ma inferiore a 100.000 euro e in tre importi annuali se l'ammontare complessivo della prestazione è complessivamente uguale o superiore a 100.000 euro;

successivamente, per garantire l'erogazione totale del trattamento di fine servizio per i dipendenti che ne abbiano necessità, l'articolo 23 del decreto-legge n. 4 del 2019, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 26 del 2019, ha introdotto l'istituto dell'anticipo finanziario, da parte di banche o intermediari finanziari, nel limite massimo di 45.000 euro, mediante cessione *pro solvendo* dei corrispondenti crediti vantati dai lavoratori dipendenti dalle amministrazioni pubbliche;

con la deliberazione del Consiglio di amministrazione dell'Inps n. 219 del 9 novembre 2022 è stata istituita una nuova prestazione di anticipazione del trattamento di fine servizio e del trattamento di fine rapporto che integrerà, in via sperimentale per un triennio, le tipologie di anticipazione Tfs/Tfr attualmente vigenti;

la nuova prestazione consente agli iscritti alla gestione di anticipare la fruizione dell'intero ammontare dell'importo del Tfs/Tfr maturato e non liquidato o di una parte dello stesso a fronte della cessione del corrispondente trattamento mediante l'applicazione di un tasso di interesse fisso per l'intera durata del finanziamento, attualmente pari all'1 per cento, e di una ritenuta dello 0,50 per cento a titolo di ristoro per le spese di amministrazione;

tale innovazione sebbene *prima facie* possa sembrare una misura più vantaggiosa per il dipendente rispetto alle condizioni praticate dalle banche, tuttavia, ad un'analisi più attenta, appare paradossale: se oggi l'Inps ha la capacità di corrispondere il Tfs in un'unica soluzione non si comprende perché per tale prestazione ricorra all'istituto dell'anticipo finanziario come un qualunque istituto di credito privato ed in definitiva lucrando sulle aspettative del dipendente;

la legittimità costituzionale dei tempi dilazionati di pagamento del Tfs/Tfr è all'esame della Corte costituzionale, che si pronuncerà sulla questione il prossimo 10 maggio 2023 e la cui decisione potrebbe definitivamente sconvolgere il descritto quadro normativo;

ad oggi il differimento dell'erogazione del Tfs, previsto dalla legge n. 122 del 2010 in un periodo di cosiddetta *spending review*, non ha più ragion d'essere come confermato implicitamente dallo stesso Inps con l'introduzione della nuova prestazione di anticipazione ordinaria del Tfs/Tfr deliberata dal Consiglio di amministrazione del 9 novembre 2022 operativa dal 1° febbraio;

tale situazione è già stata segnalata con lettera congiunta del 14 febbraio 2023 anche dal Sindacato autonomo di polizia (Sap) e dal Sindacato italiano militari (Sim) e Carabinieri, trattandosi di una questione che incide negativamente altresì sugli operatori delle forze di polizia prossimi alla quiescenza, con la quale è stata chiesta l'abrogazione delle disposizioni che prevedono la corresponsione del Tfs non prima di un anno e in più rate, e di ripristinare l'erogazione in un unico importo annuale senza l'applicazione dei tassi di interesse attualmente imposti dall'Inps —;

quali iniziative i Ministri interrogati intendano assumere, per quanto di competenza, riguardo alle attuali modalità di erogazione del trattamento di fine servizio e rapporto dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche in considerazione delle criticità esposte in premessa.
(4-00533)

[LINK ALL'ATTO DELLA CAMERA DEI DEPUTATI](#)

[LA NOSTRA NOTA DEL 14 FEBBRAIO](#)